

**COMUNE DI MEZZANA RABATTONE
PROVINCIA DI PAVIA**

Relazione sulla gestione 2024

(articoli 151, comma 6 e 231 del D. Lgs. n. 267/2000)

INDICE

Premessa	pag.05
1.0 I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI	pag.08
1.1 Criteri di formazione	pag.08
1.2 Criteri di valutazione	pag.08
2.0 LE PRINCIPALI VARIAZIONI E VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO	pag.12
2.1 Analisi delle variazioni alle previsioni finanziarie	pag.13
2.2 Le principali voci del conto del bilancio	pag.14
2.3 Gli equilibri della gestione di competenza	pag.15
3.0 L'ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE RISULTATO AMM.NE 31/12/2024	pag.18
3.1 Il risultato finale della gestione	pag.18
3.2 La composizione del risultato di amministrazione 2024	pag.19
4.0 LE RAGIONI PERSISTENZA RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI CINQUE ANNI	pag.20
4.1 Il riaccertamento ordinario dei residui	pag.20
4.2 I residui con anzianità superiore ai 5 anni	pag.21
4.3 Il fondo pluriennale vincolato	pag.21
5.0 L'ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	pag.22
6.0 L'ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE	pag.22
7.0 L'ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI	pag.22
7.1 Elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale	pag.22
7.2 Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti e le società controllate e partecipate	pag.23
8.0 GLI ONERI SOSTENUTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	pag.24
9.0 L'ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI	pag.24
10.0 L'ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	pag.24
11.0 GLI ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 CODICE CIVILE	pag.24
11.1 Nota integrativa - art.2427 codice civile -	pag.24
12.0 ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE	pag.25
12.1 Gli indicatori di bilancio	pag.25
12.2 La gestione di cassa	pag.26
12.3 Regole di finanza pubblica: il pareggio di bilancio	pag.27
12.4 La gestione finanziaria	pag.27
12.5 Fondo crediti dubbia esigibilità	pag.28

Premessa

I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel **rendiconto sulla gestione** comprendente **il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale**.

Il rendiconto, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs 118/2011, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria ed è composto da:

- a) il **conto del bilancio** relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;
- b) il **quadro generale riassuntivo**;
- c) la **verifica degli equilibri**;
- d) il **conto economico**;
- e) lo **stato patrimoniale**;
- f) l'**elenco degli indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione
- g) la tabella **dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale**;
- h) il **piano degli indicatori e dei risultati** di bilancio.

I prospetti del rendiconto sono strutturati per garantire una rendicontazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'ente utile anche per le finalità della finanza pubblica.

La classificazione omogenea, per finalità della spesa, per **Missioni e Programmi** è stata individuata nel rispetto delle competenze attribuite agli enti dal riparto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e prendendo come riferimento anche la struttura per missioni prevista nel bilancio dello Stato. Le entrate sono rappresentate nel rispetto della classificazione per **Titoli e Tipologie**.

La rappresentazione della spesa attraverso le Missioni consente di assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e di supportare la valutazione dell'organo decisionale dell'amministrazione in relazione alle diverse funzioni attribuite alla competenza delle amministrazioni. Ciascuna Missione dimostra come è stata concretamente effettuata la spesa attraverso più Programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività, svolte all'interno di ciascun ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità istituzionali.

La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento e all'interno dei Programmi la spesa è articolata secondo la natura economica della spesa, attraverso i **Macroaggregati** che si raggruppano in **Titoli**.

Al rendiconto è allegata una **relazione della Giunta sulla gestione** che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In particolare la relazione illustra:

- *i criteri di valutazione utilizzati;*
- *le principali voci del conto del bilancio;*
- *le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- *l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- *le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);*
- *l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;*
- *l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;*
- *l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;*
- *l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- *gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;*
- *gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*

- *l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;*
- *gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;*
- *altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.*

Il principio della competenza finanziaria «potenziata»

Il punto 2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che:

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Nel principio generale della competenza finanziaria viene definito il criterio di **ESIGIBILITA'** delle obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in termini operativi, in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di entrata e di spesa. Esigibile significa che nulla osta a che sia incassata l'obbligazione attiva o pagata l'obbligazione passiva.

1.0 I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

1.1 CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione **2024** sottoposto all'approvazione del Consiglio è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- il **conto del bilancio**, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche;
- la **modulistica di bilancio** utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- gli **allegati** sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL;
- di avvalersi della **facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale**, come previsto dall'art. 232 del D.Lgs 267/2000, e di redigere la **contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata** secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, essendo stati gli stessi rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica anche l'effettuazione di stime; ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della **prudenza**, della **competenza economica** e della **continuità** e **costanza** delle attività istituzionali.

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, anche nel caso in cui non si siano concretizzati i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali.

Passando all'illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del bilancio d'esercizio avremo:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

I costi capitalizzati sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati generalmente in un periodo di cinque esercizi (coefficiente 20%), secondo le previsioni dell'art. 2426, n. 5, del Codice Civile e del punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale.

Concessioni, licenze e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono generalmente ammortizzati in relazione alla loro eventuale durata prevista o, comunque, con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione; mentre le opere dell'ingegno relative a *software* autoprodotti, ai sensi punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale, sono ammortizzate in cinque esercizi.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione e, in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzate.

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore delle immobilizzazioni rispetto al costo iscritto.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Al riguardo si segnala che, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

L'ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 del D. Lgs. 118/2011).

Pertanto, sono applicate le seguenti aliquote, ridotte in dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo nell'esercizio di entrata in funzione di nuovo bene:

- *Fabbricati demaniali 2%,*
- *Altri beni demaniali 3%,*
- *Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%,*
- *Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%,*
- *Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%,*
- *Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%.*
- *Automezzi ad uso specifico 10%,*
- *Macchinari per ufficio 20%.*
- *Impianti e attrezzature 5%,*

- Hardware 25%,
- Equipaggiamento e vestiario 20%,
- Materiale bibliografico 5%,
- Mobili e arredi per ufficio 10%,
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%,
- Strumenti musicali 20%,

Le manutenzioni (straordinarie) sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono. Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzate.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate secondo quanto previsto dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria".

Crediti

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.

Debiti

- *Debiti da finanziamento*: corrispondono al residuo debito che dovrà essere restituito negli anni futuri agli istituti finanziatori;
- *Debiti verso fornitori*: i debiti da funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili
- *Debiti per trasferimenti e contributi e altri Debiti*: sono iscritti al loro valore nominale

Ratei e Risconti

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

Riconoscimento dei ricavi

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione (come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati riconosciuti se nell'esercizio si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I proventi correlati all'attività commerciale sono stati riconosciuti solo se a fine anno è stato completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei servizi resi e l'erogazione del bene o del servizio è realmente avvenuta (con il passaggio sostanziale del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi).

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con riferimento agli oneri alla cui copertura sono destinati.

Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all'onere finanziato, è avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (procedura di ammortamento attivo, con iscrizione della quota a carico dei successivi esercizi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" del passivo patrimoniale).

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il loro riconoscimento è stato effettuato: (1) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati, (2) in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio il processo di ammortamento), (3) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo stesso.

2.0 LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO E LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario **2024/2026**, approvato dal Consiglio Comunale, è di natura finanziaria e interamente "armonizzato" in applicazione dei principi e dei modelli del nuovo ordinamento contabile di cui al D. Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014.

Nel corso dell'esercizio risultano essere stati adottati i seguenti provvedimenti di variazione, anche in relazione alle esigenze che nel corso dell'anno si sono presentate:

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale

- C.C. n.18 del 23/07/2024 (assestamento Bilancio al 31/07/2024)

Variazioni di bilancio assunte della Giunta Comunale

- G.C. n.06 del 14/02/2024 ratificata C.C. n.04 del 09/04/2024
- G.C. n.09 del 12/03/2024 ratificata C.C. n.05 del 09/04/2024
- G.C. n.13 del 26/03/2024 ratificata C.C. n.09 del 23/04/2024
- G.C. n.21 del 05/06/2024 ratificata C.C. n.14 del 18/06/2024
- G.C. n.35 del 08/10/2024 ratificata C.C. n. 22 del 26/11/2024
- G.C. n.39 del 29/10/2024 ratificata C.C. n. 23 del 26/11/2024
- G.C. n.51 del 29/11/2024 ratificata C.C. n. 29 del 17/12/2024

2.1 ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

L'analisi delle variazioni tra previsioni e dati definitivi, sia per l'entrata sia per la spesa, permette di comprendere in modo ancor più approfondito il risultato finanziario di competenza.

In merito alla destinazione delle risorse a disposizione il bilancio di competenza può essere suddiviso nelle seguenti componenti:

- **Bilancio di parte corrente:** risorse destinate al funzionamento ordinario dell'Ente;
- **Bilancio di conto capitale:** risorse destinate a interventi in conto capitale;
- **Bilancio movimento fondi:** risorse destinate a operazioni prive di significato economico. Si tratta di una parte del bilancio che comprende esclusivamente movimenti di natura finanziaria e che pertanto non incide in modo concreto nell'acquisizione di beni di consumo e servizi o di beni ad uso durevole. Per tale motivo questi importi vengono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o investimenti, per essere raggruppate separatamente;
- **Bilancio dei servizi per conto terzi:** risorse destinate a operazioni per conto terzi. Si tratta di operazioni puramente finanziarie, effettuate per conto di terzi, che, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo sull'attività economica dell'Ente.

La tabella fornisce un quadro complessivo sulle operazioni di assestamento rappresentando i dati per titoli di spesa e di entrata.

ENTRATE					USCITE				
Provenienza entrate	previsioni iniziali entrate	variazioni entrate	% entrate	previsioni definitive entrate	Provenienza uscite	previsioni iniziali uscite	variazioni uscite	% uscite	previsioni definitive uscite
Avanzo di amministrazione	-	-		19.254,80	Disavanzo di amministrazione	-			-
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	-	-		-					
Fondo pluriennale vincolato spese capitale	130.000,00	- 130.000,00		-					
Titolo 1		-			Titolo 1				
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	310.500,00	7.155,00	2,30	317.655,00	Spese correnti	360.400,00	186.492,40	51,75	546.892,40
Titolo 2					di cui FPV	-			-
Trasferimenti correnti	26.000,00	154.783,60	595,32	180.783,60					
Titolo 3									
Entrate extratributarie	23.900,00	5.299,00	22,17	29.199,00					
Titolo 4					Titolo 2				
Entrate in conto capitale	4.000,00	261.860,00	6.546,50	265.860,00	Spese in conto capitale	134.000,00	131.860,00	98,40	265.860,00
					di cui FPV	130.000,00			187.296,87
Titolo 5					Titolo 3				
Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-		-	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 6		-			Titolo 4				
Accensione di prestiti	-	-		-	Rimborso di prestiti	-	-	-	-
Titolo 7		-			Titolo 5				
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	94.000,00	75.000,00	179,79	169.000,00	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	94.000,00	75.000,00	179,79	169.000,00
Titolo 9		-	0,00		Titolo 7				
Entrate per conto di terzi e partite di giro	203.000,00	-	0,00	203.000,00	Spese per conto terzi e partite di giro	203.000,00	-	-	203.000,00
Totale	791.400,00	393.352,40	49,70	1.184.752,40	Totale	791.400,00	393.352,40	49,70	1.184.752,40

2.2 LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di **massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini** attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse. **L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento**, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le **successive previsioni di spesa**.

L'intera manovra di acquisizione delle **risorse di entrata**, posta in essere dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno **2024**, è sintetizzata nell'analisi per **titoli e tipologie** riportata negli allegati al rendiconto; dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte siano state effettuate nell'anno.

L'analisi della **parte relativa alla spesa** del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte operate dall'amministrazione nel corso del **2024** oltre che comprendere l'utilizzo delle risorse. Tale conoscibilità risulta evidenziata dalla struttura della spesa proposta dal rinnovato ordinamento contabile che, com'è noto, privilegia l'aspetto funzionale (ed il riferimento al COFOG) rispetto a quello economico, prevedendo come primi due livelli di spesa rispettivamente le **missioni** (al posto dei titoli) ed i **programmi**; ed i programmi, a loro volta, ripartiti in **titoli, macroaggregati**.

2.3 GLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

L'equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000 che così recita: *"... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."*

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza. In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente.

Dalla **verifica degli equilibri**, di cui allegato 10 al rendiconto della gestione, al termine dell'esercizio, **è possibile riscontrare l'equilibrio complessivo di parte corrente**.

Nella tabella seguente vengono rappresentate, sia per le previsioni definitive che per le previsioni effettivamente realizzate (accertamenti e impegni), le entrate e le spese che caratterizzano la gestione ordinaria dell'ente, ovvero l'insieme delle risorse utilizzate per finanziare gli impieghi dettati dall'ordinarietà.

Il raffronto tra previsioni definitive e accertamenti e impegni che si sono realizzati nel corso dell'anno, evidenzia il grado di realizzazione delle previsioni:

BILANCIO DI PARTE CORRENTE									
ENTRATE					USCITE				
Provenienza entrate	previsioni definitive entrate	accertamenti	% entrate	differenze entrate	Provenienza uscite	previsioni definitive uscite	impegni	% uscite	differenze uscite
Utilizzo Avanzo di amministrazione	-	19.254,80	-	- 19.254,80	Disavanzo di amministrazione	-	-		
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	-	-		-					
Titolo 1					Titolo 1				
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	317.655,00	303.116,49	95,42	- 14.538,51	Spese correnti	546.892,40	388.423,86	71,02	- 158.468,54
Titolo 2					di cui FPV		-		
Trasferimenti correnti	180.783,60	82.560,18	45,67	- 98.223,42					
Titolo 3									
Entrate extratributarie	29.199,00	22.048,32	75,51	- 7.150,68					
					Titolo 4				
oneri di urbanizzazione per spese correnti (+)	-	-		-	quote di capitale ammortamento mutui	-	-		-
					di cui FPV				
Entrate correnti destinate a investimenti (-)		-							
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	-	-		-					
	-	-		-					
Totale	527.637,60	426.979,79	80,92	- 139.167,41	Totale	546.892,40	388.423,86	71,02	- 158.468,54
RISULTATO DI COMPETENZA PARTE CORRENTE							38.555,93		
accantonamento di parte corrente							32.893,00		
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE							5.662,93		
vincoli parte corrente							-		
variazioni accantonamenti							- 46.413,26		
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE							52.076,19		

Il Bilancio di parte corrente chiude con un risultato di competenza di **€ 38.555,93**. Con riferimento all'utilizzo di poste straordinarie per il finanziamento della parte corrente del bilancio, si rileva che si è fatto ricorso all'utilizzo di entrate in conto capitale.

Dalla lettura dei dati emerge che per le entrate dei primi tre titoli del bilancio si evidenziano minori accertamenti rispetto alle previsioni definitive per **€ -139.167,41** mentre per le spese correnti del titolo 1 dell'uscita il dato dell'impegnato si è appostato su un volume inferiore di **€ -158.468,54** rispetto a quello previsto, importo che, al netto delle quote confluite in avanzo sopra descritte (fondo crediti di dubbia esigibilità, altri accantonamenti, vincoli e variazioni effettuate a consuntivo), risulta un equilibrio di bilancio parte corrente (O2) pari a **€ 5.662,93**.

L'equilibrio del bilancio investimenti

Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese dell'esercizio, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli II e III della spesa e, in parte, trovano specificazione nel Programma dei lavori pubblici.

L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese di investimento mediante:

- *l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;*
- *l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;*
- *la contrazione di mutui passivi;*
- *l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del settore pubblico allargato;*
- *l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187 TUEL;*
- *l'utilizzo dell'avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle quote capitali dei prestiti.*

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli IV, V e VI (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione crediti e altre attività finanziarie) con le spese dei titoli II e III da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:

- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni.

L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.

Dalla **verifica degli equilibri**, di cui allegato 10 al rendiconto della gestione, al termine dell'esercizio, **è possibile riscontrare l'equilibrio complessivo di parte capitale.**

L'equilibrio del bilancio movimento fondi

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione “corrente” ed a quella “per investimenti”, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né tanto meno sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto “Bilancio per movimento di fondi”. Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:

- a) *le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;*
- b) *i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;*
- c) *le concessioni e le riscossioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate movimento fondi} = \text{Spese movimento fondi}$$

La relazione risulta rispettata.

L'equilibrio del bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al Titolo 9[^] ed al Titolo 7[^] ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore. Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: *le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme relative ad operazioni svolte dall'ente in qualità di capofila, la gestione della contabilità svolta per conto di altro ente, la riscossione di determinati tributi (di competenza di altri Enti) e di altre entrate per conto di terzi.*

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che, pertanto, risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate c/terzi e partite di giro} = \text{Spese c/terzi e partite di giro}$$

La relazione risulta rispettata.

3.0 L'ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE RISULTATO AMM.NE 31/12/2024

3.1 IL RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1. Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Fondo cassa al 31 dicembre 2024 (finale)	€. 51.963,81
+ Residui Attivi finali	€.349.113,69
- Residui Passivi finali	€.143.146,05
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€. 0,00
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	<u>€.187.296,87</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024	€. 70.634,58

Con il Decreto del 1° agosto 2019, pubblicato sulla G.U. n.196/2019 sono stati aggiornati gli allegati al decreto legislativo n. 118/2011, conseguenti alla modifica dei principi contabili sopra citata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall'allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

1. la quota accantonata, che è costituita:

- *dall'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità*
- *dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi*

2. la quota vincolata, che è costituita:

- *da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione alla spesa*
- *da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità di utilizzo*
- *da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti*
- *da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione*

3. la quota destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione.

3.2 LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. L'elenco analitico distingue i vincoli del risultato di amministrazione **2024** pari a **€.70.634,58** derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente come segue:

parte accantonata		
1) fcd 31-12-2024		55.230,87
2) residui passivi perenti		-
3) fondo perdite società partecipate		-
4) fondo contenzioso		-
5) altri accantonamenti		7.695,00
totale parte accantonata		62.925,87
parte vincolata		
a) vincolo specifica destinazione (leggi/principi contabili)		-
b) trasferimenti		-
c) vincoli da mutui		-
d) specifica destinazione attribuita dall'ente		-
e) altri vincoli		-
	totale parte vincolata	-
parte destinata investimenti		1.244,78
parte disponibile		6.463,93
risultato di amministrazione 2023		70.634,58

Il risultato di amministrazione al **31/12/2024** contiene le seguenti voci di sotto meglio specificate e riportate analiticamente:

Quota accantonata:

- | | | |
|---|----|-----------|
| 1. Fondo crediti dubbia esigibilità: | €. | 55.203,87 |
| 2. Fondo garanzia debiti commerciali | €. | 5.493,00 |
| 3. Fondo accantonamento fine mandato sindaco/avanzo esercizi precedenti | €. | 2.202,00 |

Quota vincolata:

- | | | |
|--|----|------|
| 1. Incremento stipendio personale dipendente | €. | 0,00 |
|--|----|------|

Quota destinata investimenti:

- | | | |
|---|----|----------|
| 1. risorse finanziate dal titolo 4' delle entrate | €. | 1.244,78 |
|---|----|----------|

4.0 LE RAGIONI PERSISTENZA RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI CINQUE ANNI

4.1 IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

L'art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

Con provvedimento della Giunta Comunale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico alla stesura del rendiconto ed alla reimputazione delle somme agli esercizi successivi, con la costituzione/incremento del fondo pluriennale vincolato iscritto nel Bilancio **2024**.

La gestione dei residui, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Per tale attività, è stato chiesto ai responsabili di servizio una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi. I residui attivi possono subire un incremento o un decremento. I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore riportato dall'anno precedente, mentre possono essere ridotti. Si può pertanto concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato anche dalla gestione residui.

La consistenza dei residui totali alla fine dell'anno, distinti in residui provenienti dalla gestione residui e residui provenienti dalla gestione di competenza è la seguente:

residui attivi finali **€.349.113,69**

residui passivi finali **€.143.146,05**

Valutazione residui attivi

La novità più significativa arriva dalla sezione regionale di controllo per le Marche che, con la delibera 144/2023, ha indicato i principi applicativi per lo stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità, specificando un onere motivazionale differente a seconda della vetustà. Entro **tre** anni il residuo attivo si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per lo stralcio: va motivata l'eventuale decisione di cancellare il credito. Da **tre a cinque anni** il residuo attivo non si ritiene né esigibile né inesigibile: grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio sia il mantenimento. Il residuo attivo di anzianità superiore a **5** anni si suppone, invece, inesigibile, salvo che l'amministrazione non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

4.2 RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI 5 ANNI

Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 118/2001 si riporta l'ammontare complessivo dei residui, attivi e passivi, con anzianità superiore a cinque anni, precedenti al **2024**:

Residui attivi: consistenza **euro 0,00**

Residui passivi: consistenza **euro 1.611,87**

Dagli importi sopra citati emerge che i residui passivi con un'anzianità superiore a 5 anni sono di modesta entità in rapporto al bilancio del Comune; per quanto concerne i residui attivi gli stessi risultano conformi a quanto prescritto dai principi contabili pur rilevando la sussistenza di ruoli ancora non riscossi per i quali comunque risultano accantonate le relative quote a fondo crediti. In generale la situazione che emerge risulta positiva.

4.3 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il **fondo pluriennale vincolato** è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria (cosiddetta potenziata) e rendere evidenti la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato - parte entrata

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese.

Nel **2024** è pari a **€0,00** corrente

€0,00 capitale

Il fondo pluriennale vincolato - parte spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- *la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi successivi;*
- *le risorse accertate nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel corso dell'esercizio, con imputazione agli esercizi successivi.*

Nel **2024** è pari a **€. 0,00** corrente

€187.296,87 capitale

5.0 L'ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Con riferimento all'analisi dei capitoli riguardanti le *“Entrate da anticipazione da istituto tesoriere”* e le *“Spese per la chiusura anticipazioni da istituto tesoriere”*, l'art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede un obbligo di informativa supplementare in riferimento all'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso del **2024** sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale della integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

A riguardo si dà atto che il Comune, nel corso dell'esercizio **ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria**.

6.0 L'ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE

Non sussiste la fattispecie

7.0 I RAPPORTI CON SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

7.1 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE E RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Il Comune, quale soggetto preposto allo sviluppo economico e sociale della comunità, non si limita a erogare direttamente servizi tesi a questo fine, ma si avvale di organismi, anche inseriti nella realtà del mercato competitivo, di cui programma e controlla l'attività. A questo proposito, si riporta l'elenco delle partecipazioni societarie del Comune al **31 dicembre 2024**, necessarie ed utili allo svolgimento dei servizi pubblici e delle attività istituzionali rivolte ai cittadini.

Nel corso del **2024** è stata effettuata l'analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune per la razionalizzazione periodica prevista dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016 da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al **31 dicembre 2024** e non sono emerse modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati che abbiano comportato variazioni alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri.

Si rimanda alla deliberazione del Consiglio comunale relativa all'Individuazione del gruppo amministrazione pubblica del Comune e del perimetro di consolidamento”.

7.2 VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA COMUNE E SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

Il D. Lgs. 118/2011, all'art. 11, comma 6, lettera j, che supera l'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 – abrogato dal D. Lgs. 126/2014 - prevede che nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto vengano riportati *gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.*

Innanzitutto, occorre rilevare quanto i differenti sistemi contabili in uso nel Comune e nelle Società o Enti Strumentali incidano sul diverso approccio al tema della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Infatti, il Comune ha un sistema contabile informato ai principi di contabilità "finanziaria" secondo impegni e accertamenti, mentre le società / enti adottano un sistema basato su rilevazioni di tipo "economico patrimoniale". Pertanto, mentre questi ultimi soggetti rilevano il "momento in cui sorge il debito o il credito", il Comune rileva l'impegno o l'accertamento a prescindere dalla manifestazione finanziaria e ciò in quanto lo scopo della contabilità finanziaria – di tipo autorizzatorio – è quello di garantire che una spesa abbia copertura finanziaria ancora prima di effettuarla. Altro aspetto non di poco conto è dato dall'articolazione, numerosità e complessità dei rapporti economico patrimoniali legati a contratti di servizio e all'esecuzione di interventi, ripartiti anche su più annualità, che rende sicuramente più difficile l'opera di verifica, posto che la metodologia utilizzata è quella dell'analisi puntuale di ogni voce e non della conformità dell'aggregato "debiti/crediti verso Comune"; ciò anche al fine di offrire un supporto all'attività di riaccertamento dei residui propria del Comune, nonché di evidenziare i rapporti infra gruppo in ottica di consolidamento dei bilanci. Al fine di fornire un quadro aderente al dettato normativo, si è proceduto attraverso l'acquisizione diretta e indiretta dalle società e dagli enti strumentali partecipati degli elementi utili alla verifica delle partite debitorie. I destinatari delle comunicazioni sono stati i seguenti:

Nome	Attività	Percentuale di partecipazione
ASM PAVIA SPA	RACCOLTA RIFIUTI	0,01115

8.0 GLI ONERI SOSTENUTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall'ente, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si evidenzia che **il Comune non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.**

9.0 L'ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI

Non sussiste la fattispecie

10.0 L'ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

L'**inventario dell'ente locale** risulta aggiornato e coerente con la contabilità dell'ente e le sue voci sono correttamente codificate al fine di permettere una perfetta integrazione con il conto economico e il conto del patrimonio.

11.0 GLI ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 CODICE CIVILE

11.1 NOTA INTEGRATIVA - ART.2427 DEL CODICE CIVILE -.

L'art. 2 del D. Lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

1. Numero medio dipendenti ripartito per categoria:

n. 0 A	area degli operatori
n. 0 B	area degli operatori esperti
n. 01 C	area degli istruttori
n. 01 D	area dei funzionari e dell'elevata qualificazione

2. Ammontare compensi spettanti agli amministratori:

Il compenso per gli organi istituzionale è pari a **€.31.439,60 + €.2.672,98** irap

Il compenso per il revisore è pari a **€.3.146,62**

3. Numero e valore nominale azioni:

Non ricorre la fattispecie

4. Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, warrants, opzioni:

Non ricorre la fattispecie

5. Altri strumenti finanziari e finanziamenti effettuati da soci:

Non ricorre la fattispecie

6. Patrimoni destinati a uno specifico affare:

Non ricorre la fattispecie

7. Art 2447 – decies ottavo comma:

Non ricorre la fattispecie

8. Operazioni locazione finanziaria, operazioni con parti correlate:

Non ricorre la fattispecie

12.0 ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE

12.1 GLI INDICATORI DI BILANCIO

La normativa vigente prevede che al rendiconto della gestione siano allegati:

- *la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;*
- *il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.*

Con riferimento al Piano degli indicatori, si precisa che l'attuale assetto normativo prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il sistema di indicatori di risultato degli enti locali è stato approvato con decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015; con il decreto 5 agosto 2022 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il Ministero dell'Interno ha aggiornato il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio previsto dall'articolo 18-bis del Dlgs 118/2011.

Il piano degli indicatori di bilancio del Rendiconto dell'esercizio **2024** del Comune (composto da indicatori sintetici ed indicatori analitici) è allegato al rendiconto stesso cui si rinvia.

Gli indicatori dell'equilibrio strutturale

Gli indicatori previsti per accertare se l'Ente si trova in condizioni strutturalmente deficitarie sono stati stabiliti, per il triennio **2023 – 2025**, con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 allegati 2/a e 2/b e successive modificazioni. I parametri obiettivo di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale sono compilati in attuazione a quanto previsto dall'art.227 comma 5 lettera b del decreto legislativo 267/2000.

Ai sensi dell'art. 242 del testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, la condizione di deficitarietà strutturale dell'ente si verifica quando almeno la metà dei parametri presenta valori deficitari.

Si segnala, in conclusione, che nessuno degli otto parametri obiettivo, allegati al rendiconto stesso cui si rinvia, risulta negativo; pertanto il **Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie**.

12.2 LA GESTIONE DI CASSA

Si riporta qui di seguito una breve analisi della gestione di cassa con particolare riferimento all'andamento delle giacenze e alle attività di riscossione e pagamento eseguite nel **2024**.

L'importanza del monitoraggio dell'andamento dei flussi di cassa è cresciuta negli ultimi anni in conseguenza prima della normativa sul Patto di Stabilità interno poi dal 2016 dall'obbligo del rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio. A partire dall'esercizio finanziario 2015, secondo quanto previsto dalla normativa sull'armonizzazione della contabilità e schemi di bilancio per gli enti locali, il bilancio annuale ha visto l'integrazione delle previsioni finanziarie di accertamento ed impegno con quelle relative ai flussi di cassa (previsioni di incasso e pagamento, rispettivamente, per le voci di entrata e di spesa).

Negli allegati al bilancio si evidenzia il concorso della gestione di competenza e di quella dei residui nella determinazione del saldo di cassa finale e vengono posti a raffronto i dati riguardanti le riscossioni e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, consentendo così di cogliere la sintesi dei flussi realizzati nel corso del **2024**.

La consistenza del fondo di cassa passa da **€.111.331,13** (valore all'**01/01/2024**) a **€.51.963,81** (valore al **31/12/2024**). Negli ultimi anni sono state sviluppate ed implementate delle procedure di programmazione, gestione e monitoraggio degli impegni ed accertamenti e della relativa esigibilità. Tali nuovi processi sono coordinati dal servizio ragioneria ma coinvolgono trasversalmente tutti gli uffici dell'Amministrazione attraverso verifiche periodiche dell'andamento dei flussi attivi e passivi con conseguente crescente responsabilizzazione decentrata degli uffici competenti delle entrate e della spesa. Il comune ha comunicato al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del **31 dicembre 2024**.

Alla data del 31.12.2024 il saldo dei conti correnti postali è il seguente:

- n. 13067277 - € 9.390,49

- disponibilità liquide:

- € 468,41

12.3 REGOLE DI FINANZA PUBBLICA: IL PAREGGIO DI BILANCIO

La legge 24 dicembre 2012, n.243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art.81, comma 6, della Costituzione”, come modificata, in ultimo, dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, prevedeva che, ai fini di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i vincoli europei, gli enti locali, sia nella fasi di previsione che di rendiconto, conseguissero un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli da 1 a 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011) e le spese finali (ascrivibili ai titoli da 1 a 3 dei medesimi schemi).

La Legge di stabilità 2019 ha introdotto alcune norme per la semplificazione delle regole di finanza pubblica (ex patto stabilità e pareggio sui saldi). A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 /del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2019 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il Comune soddisfa tale condizione sopradescritta, risultando verificato un risultato di competenza positivo dell’esercizio pari a **€.39.800,71** (voce W1 allegato verifica equilibri) e **€.6.907,71** (voce W2 allegato verifica equilibri).

12.4 LA GESTIONE FINANZIARIA

Per l’esercizio **2024** a fronte di uno stock di indebitamento complessivo al **01/01/2024** pari a **€.0,00**, l’onere del debito è stato complessivamente pari a **€.0,00** di cui **€.0,00** come quota di ammortamento del capitale e **€.0,00** come quota interessi.

Il debito residuo al 31/12/2024 è pari a **€.0,00**. L’impiego di parte di tale *stock* di liquidità in strumenti di breve periodo a capitale garantito ai sensi della Legge 202/91, compatibilmente con le esigenze di Tesoreria non è stato utilizzato da parte del Comune.

I nuovi Limiti di Indebitamento

Il comma 539 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Legge di stabilità 2015 ha modificato il tetto di indebitamento degli Enti Locali previsto al comma 1 dell’articolo 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 definendo i nuovi limiti di indebitamento per gli anni 2015 e seguenti.

Tale norma prevedeva che l’ente non potesse deliberare l’assunzione di prestiti qualora l’importo degli interessi di ciascuna rata, sommato a quello derivante dai mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, superasse il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo.

Il livello dell’indice di indebitamento (ex art.204 Tuel n.267/2000) del Comune al 31 dicembre **2024** si posiziona quindi al di sotto del limite di **10 punti** percentuali.

12.5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nella nota integrativa allegata al Bilancio 2024 – 2026, in un apposito paragrafo, è stata evidenziata la modalità di calcolo e la stima del fondo effettuata applicando i principi previsti dall'allegato 4/2 dei principi contabili allegati al D.Lgs n.118/2011, con particolare riguardo al paragrafo 3 nonché all'esempio n.5 sempre del citato principio.

La determinazione è stata effettuata su tutti i cespiti previsti dalla normativa, aggregati per tipologia/categoria applicando agli stessi il metodo A, ovvero la media semplice (**sul quinquennio 2018-2022**) e considerando tra gli incassi anche le riscossioni a residuo effettuate nell'anno successivo (n+1, ossia per il **2022** anche le riscossioni a residuo del **2023**) e sono stati previsti gli accantonamenti nella percentuale del **100%**.

Sulla base di tali criteri vennero stanziati nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in ciascun esercizio, le seguenti somme:

2024 €.27.400,00

2025 €.27.300,00

2026 €.27.300,00

Tali stanziamenti sono stati verificati anche in sede di approvazione delle variazioni al bilancio, che nel corso dell'esercizio sono risultati congrui.

Con il rendiconto in esame l'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., applicando come di consueto il metodo ordinario.

Con tale metodo il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto **2024** è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente (**2020/2024**) rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi, applicando come già definito in sede di bilancio, la media semplice.

Dal calcolo effettuato il FCDE al **31 dicembre 2024** accantonato nel risultato di amministrazione ammonta a complessivi **€.55.230,87** che risulta congruo con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi degli esercizi precedenti e dalla competenza dell'esercizio **2024**.

Indirizzo internet pubblicazione rendiconto

<https://comune.mezzanarabattone.pv.it>

Amministrazione trasparente



Sezione Bilanci